DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI PERSONALE E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEGRETERIE COMUNALI E PROVINCIALI

Art. 4

Validità delle graduatorie

In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorita' competente e rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di approvazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

Versione in vigore dal 11 ottobre 1994, non più in vigore dal 11 dicembre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali
Estremi	Decreto-legge 11 ottobre 1994, n. 574
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 ottobre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-favore-degli-enti-locali-in-materia-di-574-1994/art-4-validita-delle-graduatorie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it